



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 211 del 22/02/2022

Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2002, n.3

(Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania)

Firmato da: Luca Cascone



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di Legge

Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2002, n.3
(Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità
della Regione Campania)

Ad iniziativa del consigliere
Luca Cascone,
Presidente IV Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2002, n.3

Dopo l'articolo 36 (subentro) è inserito il seguente articolo:

**Art. 36 bis
(Crisi aziendali)**

1. In caso di gravi crisi aziendali che abbiano determinato interruzione o pericolo imminente di interruzione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, la Giunta regionale è autorizzata ad affidare il predetto servizio in via emergenziale alle società regionali di trasporto interamente partecipate, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nei limiti della durata ivi stabilita.
2. Al fine di assicurare la continuità e regolarità dei servizi di trasporto pubblico affidati in via emergenziale la Giunta regionale può finanziare, con risorse nazionali e/o comunitarie, procedure di esodo incentivato, oltre che l'acquisto in proprietà regionale di autobus anche immediatamente disponibili per la messa in esercizio, con vincolo di destinazione esclusiva ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale.
3. Allo scopo di non pregiudicare il percorso di riorganizzazione delle società regionali di trasporto interamente partecipate, avviato ai sensi dell'art. 37 della L.R. 29 giugno 2021, n. 5, la Giunta regionale è autorizzata a prevedere azioni di salvaguardia a tutela dell'equilibrio del contratto di affidamento.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

Relazione illustrativa

In caso di interruzione del servizio di trasporto pubblico locale o di pericolo imminente di una tale situazione, conseguenti ad eventuali crisi strutturali di aziende del settore per procedure di fallimento o revoche dei contratti di servizi da parte delle stazioni appaltanti, la Regione Campania, al fine di garantire e assicurare la continuità del servizio pubblico essenziale, salvaguardare i diritti degli utenti, nonché i livelli essenziali delle prestazioni dei lavoratori, può adottare, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del regolamento CE n. 1370/2007, (Aggiudicazione di contratti di servizio pubblico), provvedimenti di emergenza ed affidare tali servizi, a società regionali del settore interamente partecipate nei limiti della durata ivi stabilita.

Al contempo, la revisione normativa è volta ad autorizzare la giunta anche ad attivare procedure di esodo incentivato ed eventuali acquisti con fondi della programmazione nazionale ed europea di autobus in virtù dei contratti in corso, oltre che prevedere azioni di salvaguardia ai sensi dell'art. 37 della Legge regionale 29 giugno 2021 n. 5.

Relazione Tecnico finanziaria

Trattasi di una proposta di legge di revisione che non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto gli stessi provengono da risorse nazionali e/o comunitarie.

Luca CASCONI